

COMMISSIONI RIUNITE INTERNI (II) - ISTRUZIONE (VIII)

I.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VIII COMMISSIONE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (4404)	1
PRESIDENTE, <i>Relatore per la VIII Commissione</i>	1, 3, 8, 9, 10
MALFATTI, <i>Relatore per la II Commissione</i>	2, 7, 8, 9
NATTA	6, 7, 8, 9
CORBELLINI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	9

La seduta comincia alle 18,10.

Discussione del disegno di legge: Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4404).

PRESIDENTE, *Relatore per l'VIII Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia », di cui io stesso sono relatore per l'VIII Commissione.

Il disegno di legge al nostro esame venne inizialmente assegnato alla II Commissione, affari interni, in sede legislativa, con parere della V Commissione bilancio e dell'VIII Commissione istruzione.

La V Commissione, in data 16 gennaio, espresse parere favorevole senza osservazioni.

La II Commissione affari interni iscrisse il provvedimento all'ordine del giorno della seduta del 18 gennaio e, a richiesta del relatore Malfatti, lo rinviò alla seduta del 23 gennaio.

In questa sede, dopo ampia relazione dell'onorevole Malfatti, ed interventi dei deputati Vestri, Veronesi, che presentò un proprio ordine del giorno e del Ministro Corbellini, venne rinviato il seguito della discussione in attesa del parere della VIII Commissione.

L'VIII Commissione, in data 25 gennaio, in sede di parere, chiese che il disegno di legge fosse assegnato alla propria competenza primaria e, in subordinata, a Commissioni riunite II e VIII.

La Presidenza della Camera decise di assegnare il provvedimento alle nostre due Commissioni riunite in sede legislativa.

Però, in data 25 gennaio, la I Commissione affari costituzionali chiese che il provvedimento le venisse assegnato per il parere e, in data 30 gennaio, il Segretariato Generale della Camera accolse la richiesta della I Commissione.

Pertanto le nostre Commissioni riunite oggi possono procedere dando inizio alla relazione del deputato Malfatti per la II Commissione ed alla relazione di chi vi parla per l'VIII Commissione, passando, poi, alla discussione generale.

Sino a che la I Commissione affari costituzionali non avrà espresso il proprio parere,

III LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ISTRUZ.) — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

non sarà, peraltro, opportuno passare all'esame dei singoli articoli.

Prego l'onorevole Malfatti di voler svolgere la relazione.

MALFATTI, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, brevemente aggiornerò i colleghi dell'VIII Commissione istruzione sulla relazione che ho già avuto l'onore di tenere, quando iniziamo l'esame di questo disegno di legge, ai colleghi della Commissione interni.

Il disegno di legge « Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia » ha una particolare importanza, anche se la sua struttura è piuttosto misera, trattandosi di soli otto articoli.

Ho già detto l'altra volta come il problema della ricerca scientifica nel nostro paese, come ha messo in rilievo il vicepresidente della Commissione nazionale per la programmazione economica professor Saraceno, sia senza dubbio uno dei settori che ha subito un certo ritardo in questi anni. Infatti, da studi compiuti, si è rilevato che in Italia soltanto lo 0,4 per cento del reddito nazionale è destinato a spese per la ricerca scientifica, mentre il *plafond* necessario per un paese sviluppato è stato indicato da esperti nel 2 per cento del reddito nazionale.

Il disegno di legge al nostro esame non affronta il problema delle spese, ma affronta un problema preliminare e pregiudiziale di grande importanza: la organizzazione della spesa in modo che essa possa svolgersi nel modo più razionale e con la massima produttività possibile.

In base all'esperienza si è potuto constatare che in questo settore non esiste soltanto il problema della scarsità di finanziamenti, ma si deve lamentare anche una non armonica ripartizione della spesa pubblica, una assenza completa di programmazione nei finanziamenti, dovuta alla mancanza di un organo di coordinamento e di programmazione.

Il presente disegno di legge ha, appunto, il compito di sopperire a queste deficienze che sono state lamentate negli ambienti più qualificati dei ricercatori scientifici italiani.

Nella sua articolazione il disegno di legge è costruito in questo modo: la creazione di un Comitato interministeriale per la ricostruzione, esteso al ministro della pubblica istruzione, al ministro della difesa e al ministro per il coordinamento della ricerca, che ne fanno parte come organi di coordinamento e di programmazione per i settori della ricerca scientifica, per quanto riguarda la spesa pubblica; un potenziamento ed una riforma

del Consiglio nazionale delle ricerche che viene individuato come massimo organo di consulenza scientifica del settore ed al quale viene demandato il compito di presentare annualmente una relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia, con conseguenti proposte di programmi di ricerca annuali o pluriennali. Questo rapporto del Consiglio nazionale delle ricerche deve essere approvato dal Comitato interministeriale, cioè dall'organo politico che allega tale rapporto alla relazione economica generale presentata annualmente al Parlamento dal ministro del bilancio. Anche questo elemento è di una certa importanza, poiché, allo stato attuale delle cose, la dispersione nei vari settori del bilancio dello Stato - Ministero della difesa, Ministero dell'agricoltura, Ministero della pubblica istruzione, Ministero delle poste e telecomunicazioni, ecc. - hanno sostanzialmente impedito che, in sede di discussione di bilancio, si potesse svolgere un effettivo controllo da parte del Parlamento intorno al problema della ricerca scientifica. Il fatto, pertanto, che si possa avere questa relazione allegata alla relazione economica generale credo che sia un elemento positivo, poiché in tale modo il Parlamento ha un dato concreto e unitario, cui riferirsi.

Vi è da aggiungere che, di fronte a questi accresciuti compiti, sembrava evidente che il Consiglio nazionale delle ricerche dovesse essere riformato nella sua struttura. E questa riforma, che è contenuta specificatamente nell'articolo 4 del disegno di legge, riguarda non soltanto la partecipazione al Consiglio di rappresentanti delle categorie delle scienze umanistiche e sociali, ma riguarda anche alcuni mutamenti nella formazione degli organi direttivi e, specificatamente, dei comitati nazionali, attraverso la estensione dell'elettorato attivo e passivo anche alla categoria di assistenti universitari di ruolo ed ai professori incaricati, oltre ad alcune personalità estranee al mondo universitario che saranno presenti nel Consiglio nazionale delle ricerche: 12 nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri tra esperti operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria e 20 eletti da esperti e da ricercatori addetti ad organismi di ricerca scientifica non universitari, dipendenti da amministrazioni statali.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi a proposito di questo cambiamento in seno al Consiglio nazionale delle ricerche. Come si sa, oggi il C.I.R. vede una presenza del mondo della ricerca pubblica, fuori del settore universitario, espressa attraverso la

partecipazione dei direttori generali dei Ministeri della pubblica istruzione e dell'industria. È evidente che questo tipo di rappresentanza assicura un collegamento più formale che sostanziale. Si è ritenuto, pertanto, di sopperire a questa deficienza con una partecipazione attiva di ricercatori scientifici che svolgono la propria attività fuori dal quadro universitario.

Io ritengo che, attraverso l'approvazione sollecitata da parte della Camera di questo disegno di legge, si pongano finalmente le basi per una politica di ricerca scientifica che — a mio giudizio — è stata notevolmente carente fino a questo momento nel nostro paese. È carente non solo, ed insisterei nel dire non tanto, per una mancanza di finanziamenti pubblici da parte dello Stato, quanto per una mancanza di coordinamento e di programmazione che hanno causato notevoli squilibri nei diversi settori che hanno ricevuto quei finanziamenti. Vorrei citare, a questo proposito, un esempio: nel bilancio 1961-62 le stazioni sperimentali del Ministero dell'industria hanno ricevuto 136 milioni di lire. Ebbene, al contrario, soltanto per il settore delle pubblicazioni il Comitato nazionale per l'energia nucleare ha avuto, nell'ultimo bilancio, un finanziamento di 123 milioni di lire e il personale ha ricevuto un miliardo di lire; questo quando esistono interi settori nel campo universitario e fuori che conducono una vita estremamente grama.

Ciò naturalmente non vuole dire che si deve procedere ad una sottrazione o ad una diminuzione di fondi per quanto riguarda la attività benemerita svolta dai ricercatori italiani nel campo fisico-nucleare, ma che si deve procedere ad una ripartizione percentuale della spesa pubblica che non crei squilibri e che non mortifichi settori che hanno pure la loro importanza.

PRESIDENTE, *Relatore per l'VIII Commissione*. Riferirò quanto è emerso al primo esame che l'VIII Commissione ha compiuto del disegno di legge in sede di formulazione del parere, prima che il provvedimento fosse assegnato alle nostre Commissioni riunite.

Premetto che la Commissione istruzione ritiene sommamente utile che si dia una certa disciplina alla ricerca scientifica, soprattutto in considerazione dell'attesa notevole che essa oggi suscita, e che si faccia in modo che il pubblico denaro che per essa dovrà essere speso sia consumato nel miglior modo possibile. Quindi, la Commissione istruzione vede con spirito favorevole questo disegno di legge: lo vede come un provvedimento molto

utile se non addirittura necessario. La ricerca scientifica viene condotta, oltre che ad opera del Ministero della pubblica istruzione, anche a cura di altri ministeri ed il disegno di legge è bene impostato nel senso che fa perno, per il coordinamento, sul Consiglio nazionale delle ricerche, il quale esiste da diversi anni e svolge un'opera utile e meritoria per la ricerca scientifica.

Il provvedimento al nostro esame si preoccupa anche di una programmazione economica e, quindi, di dare al Consiglio nazionale per le ricerche maggiori disponibilità di ordine economico e programmatico.

C'è un punto delicato, però, ed è quello dei rapporti tra il Consiglio nazionale delle ricerche (che vede la ricerca scientifica in un quadro organico, che dà alcune norme, che cura direttamente la ricerca scientifica in alcuni settori) e l'opera che svolgono ai fini della ricerca scientifica, in piena libertà, gli istituti universitari ed i ricercatori universitari. È stato sempre, nella storia del Consiglio nazionale delle ricerche, il punto più delicato della questione questo rapporto tra il Consiglio stesso e le università. Il Ministero della pubblica istruzione si è ripetutamente interessato per eliminare i contrasti: e questi, se pure ci sono stati, non sono stati grandi, soprattutto per il senso di responsabilità che sempre ha contraddistinto tanto il Consiglio nazionale delle ricerche quanto l'ambiente universitario.

Il disegno di legge, di necessità, porta proprio in primo piano questo punto: i rapporti tra le università ed il Consiglio nazionale delle ricerche per quanto attiene alla ricerca scientifica. La Commissione istruzione, nell'esame dei vari articoli del disegno di legge, ha avuto delle perplessità su alcuni punti, dei dubbi e incertezze su altri; incertezze e perplessità che si sono profilate proprio come riserve specifiche, tanto che mi permetterò, se le Commissioni mi seguono e saranno d'accordo, di proporre degli emendamenti.

L'articolo 1 parla di un Comitato interministeriale e nel comma a) dice che il Comitato interministeriale ha il compito di accertare le condizioni e le esigenze della ricerca scientifica e tecnologica e stabilire le direttive generali per il suo potenziamento in vista dello sviluppo economico, sociale e culturale del paese. Ora, credo che questo comitato di ministri, quindi comitato politico, che stabilisce le direttive generali per il predetto potenziamento, sia un organismo utile quando si tratta di un potenziamento che attiene al Consiglio nazionale delle ricerche, all'attività

scientificamente svolta dal tale organo, ma che potrebbe incidere, se va fuori del settore di stretta competenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nella libertà di ricerca privata, dei singoli studiosi universitari di cui le università ed i ricercatori stessi sono molto gelosi. La Commissione istruzione, su questo punto, era d'accordo sul criterio di fissare direttive generali, purché queste direttive generali non venissero ad essere imposte anche al ricercatore che, nell'ambito dell'istituto universitario, detta da se stesso le direttive generali che ritiene migliori per il potenziamento della ricerca. Si tratta di chiarire questo punto, che desta qualche incertezza.

Un altro punto da rivedere concerne l'articolo 4, che muta notevolmente la composizione dei Comitati nazionali in rapporto alla legge attualmente vigente. A questo proposito debbo far presente che il disegno di legge originario presentato dal Governo fissava in 5 il numero dei professori incaricati e degli assistenti di ruolo presenti nel Comitato stesso, mentre il Senato ha creduto di portare questo numero a ben 24! La Commissione istruzione della Camera ha dovuto rilevare che si tratta di un comitato scientifico e non già di un comitato di rappresentanza di quanti lavorano e collaborano nella ricerca scientifica; perché, se così fosse, si dovrebbe pensare anche ai liberi docenti ed ai tecnici, che sono parte integrante e necessaria della ricerca scientifica: perché costoro allora non sono rappresentati? Finché si trattava di un numero limitato di elementi che avevano il compito di far presenti le esigenze della ricerca scientifica vista dagli assistenti e professori incaricati, era cosa da potersi ammettere, e forse poteva anche essere utile; ma l'aumento a 24 del numero dei componenti del Comitato ha fatto sorgere forti dubbi in seno alla Commissione istruzione sulla opportunità di una così vasta rappresentanza di un personale che nel settore della ricerca è necessariamente subordinato.

Un altro punto di perplessità è rappresentato dall'articolo 6. L'articolo 6 stabiliva che, per lo svolgimento dei propri compiti, il Consiglio nazionale delle ricerche, « sentito il Ministero della pubblica istruzione » poteva avvalersi dell'opera di determinati istituti ed enti. Ora l'articolo è stato modificato nel senso che il Consiglio nazionale delle ricerche non deve più sentire soltanto il Ministero della pubblica istruzione ma « i Ministeri interessati ». Questa scarsità di rilievo che qui si tende a dare al Ministero della

pubblica istruzione nei confronti di altri Ministeri, che pure collaborano nella ricerca scientifica, non è apparsa molto gradita alla Commissione istruzione, la quale ha ritenuto che il Ministero della pubblica istruzione sia il primo tra i responsabili della ricerca scientifica, se non altro perché è collegato strettamente con le università, che fino a prova contraria rappresentano il nucleo centrale.

Dice la legge vigente, infatti, che compito dell'università è quello di avviare alle professioni ed al progresso scientifico del paese. Anzi, il testo unico della legge del 1936 dice che il progresso scientifico del paese è affidato all'università.

Io non vorrei che, attraverso questo articolo, si intendesse, in via indiretta, affermare che la responsabilità del mondo universitario e della ricerca scientifica del ministro della pubblica istruzione sia pari alla responsabilità che possono avere altri ministri, come quello delle poste e telecomunicazioni o dei trasporti.

Altro punto di perplessità è quello relativo all'articolo 8. Il primo comma di questo articolo dice infatti: « Entro il 120° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento previsto del terzo comma dell'articolo 4 e saranno indette le elezioni per la ricostituzione, a norma dello stesso articolo 4, dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche: tale regolamento sarà emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato dei ministri di cui all'articolo 1, su proposta del Consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche ».

Il Senato ha aggiunto un altro comma: « Limitatamente alle prime elezioni, in deroga parziale a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 4 della presente legge, potranno essere rieletti nei Comitati nazionali anche coloro che ne hanno già fatto parte nei due precedenti quadrienni ».

Mi rendo conto che questo può servire per conservare delle forze vive che, ormai, hanno esperienza, nel Consiglio nazionale delle ricerche ed è bene che costoro entrino nel nuovo Consiglio, ma queste eccezioni, portate all'atto di stabilire nuove norme di elezione, richiedono una spiegazione.

Comunque questi sono punti di perplessità che non investono questioni di fondo. Invece, due punti sono quelli su cui la Commissione istruzione ha avanzato riserve esplicite: il primo punto si riferisce all'articolo 2 e il secondo all'articolo 5.

L'articolo 2, nel testo originario del disegno di legge, diceva: « Il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il Consiglio stesso e il ministro della pubblica istruzione, presenta al Comitato dei ministri, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia, con conseguenti proposte di programmi di ricerca annuali o pluriennali, da attuarsi a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati, corredate da apposite relazioni, nonché proposte di provvedimenti per attuare detti programmi o per dare comunque incremento alle attività di ricerca nel Paese ».

Adesso, nell'articolo 2 pervenuto dal Senato, l'espressione « sentito il ministro della pubblica istruzione » è stata tolta. È vero che la relazione è presentata al Comitato dei ministri, del quale fa parte anche il ministro della pubblica istruzione, ma un conto è sentire il ministro della pubblica istruzione il quale è a conoscenza di quanto avviene nell'università in merito alla ricerca scientifica, e un conto è presentare la relazione al Comitato dei ministri senza che il ministro della pubblica istruzione la conosca. La voce dell'università, per quanto riguarda la ricerca scientifica che si svolge nel suo ambito, da chi è portato al Consiglio nazionale delle ricerche? Si dice che questa voce è portata dai membri che fanno parte dei Comitati, ma essi sono in rappresentanza esigua. A mio avviso, pertanto, ben disponeva l'originario disegno di legge quando stabiliva che la relazione doveva essere fatta sentito il ministro della pubblica istruzione.

In merito a tale questione, mi riservo di presentare un emendamento.

Altro punto sul quale si sono fatte riserve formali è — come dicevo — l'articolo 5. Esso, nella formulazione proposta dal Senato, così recita: « Le norme per il funzionamento degli organi del Consiglio nazionale delle ricerche, previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, quelle per l'istituzione e per il funzionamento di istituti, laboratori ed altri organi di ricerca propri dello stesso Consiglio, quelle relative allo stato giuridico, ai ruoli organici ed al trattamento economico del personale scientifico e tecnico a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché tutte le altre norme occorrenti per il funzionamento del Consiglio medesimo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono stabilite con regolamenti interni deliberati dal Consiglio di presidenza del Consiglio stesso.

Detti regolamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato dei ministri di cui all'articolo 1 ».

Il disegno di legge originario aveva questo stesso testo, meno l'espressione relativa allo stato giuridico, ai ruoli organici e al trattamento economico del personale scientifico e tecnico.

Il Senato ha, quindi, creduto opportuno di integrare le competenze del Consiglio nazionale delle ricerche aggiungendo quella di decidere e di formulare in autonomo regolamento anche per quanto riguarda lo stato giuridico ed il trattamento economico del suo personale. Io vorrei far notare quale potrebbe essere il pericolo dell'approvazione di una norma di questo genere, pericolo per la ricerca universitaria. Il pericolo è che, poiché il Consiglio nazionale delle ricerche è libero, salvo approvazione da parte del Comitato dei ministri, di fissare lo stato giuridico e il trattamento economico del suo personale, si viene a costituire una gara con le università, a cui si va ad aggiungere quella che stanno svolgendo le industrie private ed i paesi stranieri, sottraendo all'ambiente universitario i migliori e i più preparati elementi, offrendo loro uno stato giuridico e soprattutto un trattamento economico più vantaggioso.

Recentemente il Parlamento ha migliorato il trattamento economico e lo stato giuridico degli assistenti proprio per evitare che giovani e valenti studiosi dall'università passassero ad altri settori. Vi è pericolo che si venga a creare un altro organo, all'interno dello Stato, che porti via questi elementi all'università e per di più con denaro pubblico. Lo Stato, cioè, viene a compensare gli assistenti universitari in un determinato modo e poi compensa in un modo più vantaggioso il personale assistente e ricercatore del Consiglio nazionale delle ricerche, così da sottrarre le forze migliori dall'insegnamento, sacrificando quell'attività didattica che queste forze debbono svolgere in seno all'università, attività che è strettamente connessa con la ricerca scientifica. L'osservazione di tutta evidenza può essere questa: il denaro dello Stato viene versato al Consiglio nazionale delle ricerche, che ne dispone offrendo un trattamento giuridico più vantaggioso e sottratto, in pieno, alla conoscenza da parte del Parlamento della disciplina di questo trattamento giuridico ed economico; invece, quando si tratta di denaro speso per ricerche nell'ambito universitario, il Parlamento giustamente esercita un controllo.

Questi ed altri sono i punti di rilievo sui quali ha posto l'accento la Commissione Istruzione.

Io mi auguro che sia facilmente trovato un accordo in base alle osservazioni che ho fatto ed in base alle osservazioni che vorrà porre la I Commissione affari costituzionali.

Il presente disegno di legge ha una grande importanza e dobbiamo, pertanto, esaminarlo attentamente prima di approvarlo, perché esso investe un settore di preminente rilievo nella vita del paese, quello della ricerca scientifica e può venire a danneggiare o ad avvantaggiare la ricerca stessa nell'ambito dell'università che, insisto, è l'ambiente dove questa ricerca in modo specifico deve essere condotta nell'interesse del paese.

Dichiaro aperta la discussione generale.

NATTA. Il nostro gruppo ha già espresso al Senato il suo orientamento in merito a questo disegno di legge, di cui valutiamo esattamente l'importanza, ed ha anche in quella sede espresso una serie di riserve e di interrogativi che in parte forse coincidono con alcune delle riserve che poco fa ha manifestato il presidente della Commissione Istruzione e in parte vanno in una direzione un po' diversa.

Credo anche io che questo sia un disegno di legge da valutare con attenzione e ponderatezza e perciò non vorrei che i limiti di tempo in cui stiamo lavorando ci impediscano di procedere ad un esame meditato e sereno.

Non mi soffermo sul problema generale che il disegno di legge intende promuovere: abbiamo discusso in molte circostanze del problema della ricerca scientifica nel nostro paese e del rilievo eccezionale che esso ha assunto via via nel corso di questi ultimi anni. Siamo di fronte a cose su cui concordiamo tutti, sia pure con valutazioni non sempre eguali; concordiamo tutti sulla esigenza di una politica e di una adeguata organizzazione della ricerca scientifica nel nostro paese, riconoscendo che un ritardo in questo campo, avvertito come più o meno grave, non può essere conosciuto, e su questo vi è una valutazione non solo abbastanza concorde nell'ambito parlamentare ma concorde nell'ambito degli stessi ricercatori scientifici. In questa sede non desidero far citazioni né ricordare prese di posizione. Siamo di fronte, quindi, alla necessità assoluta, sotto tutti i profili, di compiere uno sforzo quantitativo di mezzi e di finanziamenti; uno sforzo sotto un profilo di organizzazione, di uomini ed anche di coordinamento e programmazione. È una esigenza che abbiamo riconosciuta tutti, perché tutti ci ren-

diamo conto che questa è una condizione dello sviluppo del nostro paese da tutti i punti di vista: economico, civile e culturale.

Su questo vi è stato, all'inizio dell'attività dell'attuale Governo, un impegno abbastanza preciso da parte del Presidente del Consiglio (anche se forse non così preciso come per altre questioni), già definito in direttive e soluzioni. Io credo che, dal punto di vista di una presa di coscienza del fatto che questo è un problema di grande rilievo, sia opportuno ricordare che il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche ammoniva che ci si deve rendere conto che è una questione di Stato: da questo punto di vista qualche passo avanti senza dubbio lo abbiamo compiuto. Tuttavia debbo aggiungere che le misure e le decisioni che fino a questo momento sono state adottate non ci sembrano del tutto proporzionate, così come non del tutto proporzionato ci sembra questo disegno di legge rispetto all'entità del problema ed alle esigenze che abbiamo di fronte; e in qualche caso non solo siamo di fronte a soluzioni che ci sembrano ancora inadeguate, ma anche a decisioni che ci sembrano discutibili e di cui, comunque, non afferriamo completamente il significato nella delimitazione di una politica della ricerca scientifica o di una organizzazione della ricerca scientifica.

Dico subito che non abbiamo ben chiaro quale sia il significato della creazione di un ministero, di un ministro per il coordinamento della ricerca scientifica. Ritornerò, poi, su questo problema per dire anche con maggior chiarezza quali sono le nostre perplessità e gli interrogativi che possono sorgere di fronte ad una simile soluzione.

Desidero dire che, a nostro giudizio, vi sono, quando affrontiamo il problema della ricerca scientifica, due grosse questioni fondamentali; la prima è quella di assicurare uno sviluppo della ricerca nelle diverse direzioni. E quando noi ci poniamo questo problema, automaticamente ci poniamo il problema del rapporto fra ricerca scientifica e scuola, e in particolare ci poniamo il problema dell'università. Direi che, anche per ragioni storiche, nel nostro paese non possiamo non considerare le università e gli istituti universitari come futuri centri essenziali dello sviluppo delle scienze e quindi della ricerca scientifica. Credo che in grande misura il successo ed i risultati in questa direzione siano in rapporto con l'efficienza e la capacità di espansione da parte della nostra organizzazione universitaria. Mi pare che questo sia un punto sul quale dubbi e riserve essenziali non vi siano

e che in questo senso andassero una serie di considerazioni che faceva poc'anzi l'onorevole Presidente, sulle quali concordiamo; questo costituisce per noi anche una garanzia per un certo indirizzo della ricerca scientifica, soprattutto quanto si affronti il problema di una programmazione, che tutti vorremmo (noi comunque lo vogliamo certamente) sottratta ad ogni interesse.

Il secondo problema di grande rilievo che ci troviamo di fronte è quello relativo alla organizzazione, al coordinamento, alla direzione delle ricerche. È evidente che, da questo punto di vista, noi dobbiamo individuare, nel miglior modo possibile, e gli strumenti politici e gli strumenti tecnici che ci consentano di conciliare delle esigenze che una qualche contraddittorietà hanno pure fra di loro: da una parte quella di riuscire a dare un coordinamento ed un ordine alla ricerca scientifica e dall'altra parte di assicurare quello che è il principio fondamentale dello sviluppo della scienza, cioè la libertà di ricerca, della sperimentazione e via dicendo.

Noi ci rendiamo conto che non è più possibile oggi invocare, come scusa, la libertà di ricerca per negare l'esigenza e la necessità di una programmazione, ma ci rendiamo anche conto dei rischi che un certo modo di concepire un coordinamento, un indirizzo universitario nel campo delle ricerche scientifiche può comportare, proprio per quella necessità di libertà sulla quale tutti concordano.

E ciò significa affrontare il problema del rapporto fra organi di decisione politica ed organi di elaborazione tecnica, il rapporto cioè tra un coordinamento, una programmazione della ricerca e le garanzie della sua democraticità, sia per quanto riguarda i fini, sia per quanto riguarda l'organizzazione.

Se si riconosce che questi sono i due termini fondamentali che abbiamo di fronte, desidero dire subito — non per smentire il rilievo e l'importanza del disegno di legge, ma perché siano chiare anche le obiezioni che in generale possiamo muovere in questo momento — che è dovere da parte nostra osservare che, per quanto riguarda lo stato dell'università, noi non abbiamo ancora compiuto — onorevole Ermini, lei me ne darà atto — i passi necessari, dagli stralci del piano decennale ad oggi, per superare quei disagi e quelle difficoltà in cui le università si dibattono.

Certo, in questo momento sta lavorando la Commissione d'indagine ma, sia per quanto concerne il problema dei mezzi, sia per quanto riguarda il problema complesso degli ordinamenti, siamo ancora ad uno stato di cose

che non ci consentono di vedere con una certa sicurezza il superamento di una fase critica per l'organizzazione universitaria italiana.

Mi guardo bene in questo momento (anche perché mi rendo conto che non è possibile fare dei lunghi discorsi) dal riaprire il capitolo sull'università italiana, andare ad esaminare se la politica che è stata finora condotta sia stata adeguata o no; sono temi questi sui quali abbiamo a lungo discusso, ma io credo che sia illusorio pensare ad una politica seria della ricerca scientifica, senza affrontare in un modo generale e completo il problema dell'università italiana, dove proprio in questo momento vi è uno stato di insoddisfazione, di agitazione, di denuncia di uno stato di cose che deve essere affrontato e superato.

Mi sembra che questo dovremmo averlo ben presente, perché noi potremmo fare una magnifica legge di riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ma se dovessimo poi fermarci a ciò, non credo che alcuno possa avere l'illusione che abbiamo risolto, o avviato su un binario nuovo, il problema della ricerca scientifica.

Le cose che ho detto si ricollegano, evidentemente, ad un difetto nel disegno di legge che credo sia stato accennato dallo stesso onorevole Malfatti. Cioè, il problema serio che la legge non affronta — anche se si presenta con quel titolo, ma noi sappiamo bene che spesso i titoli vanno al di là del contenuto reale — è quello del finanziamento.

Perché, quando noi concordiamo che dovremmo dare il 2 per cento del reddito nazionale allo sviluppo della ricerca scientifica, invece dello 0,4 per cento, evidentemente si indica l'esistenza di un problema assai serio e di grosse proporzioni.

MALFATTI, *Relatore per la II Commissione*. Non mi riferivo soltanto agli investimenti dello Stato, ma anche delle industrie private.

NATTA. Il fatto è che in Italia una politica della ricerca scientifica non c'è da parte dello Stato, o è contenuta nei limiti che sappiamo; ma non possiamo neanche dire che una politica della ricerca scientifica vi sia da parte delle industrie private.

MALFATTI, *Relatore per la II Commissione*. Per certi settori, sì.

NATTA. Vorrei citare, a questo proposito, la testimonianza di un grande professore che porta il mio stesso nome. Egli dice che lo Stato è assente e prosegue: « Io sono stato un fortunato, perché mi sono imbattuto in uno dei pochi complessi monopolistici italiani che

III LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — ISTRUZ.) — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

hanno destinato mezzi imponenti alla ricerca scientifica ».

Il fatto è che nel nostro paese, da questo punto di vista, il grande capitale italiano è assai sordo alle esigenze della ricerca.

A me sembra opportuna la norma stabilita dall'articolo 3, secondo la quale bisogna raggruppare le spese dei singoli ministeri destinati alla ricerca scientifica in un solo capitolo, in modo che si possa avere una visione esatta di quello che va a questo settore. Questo però non fa accrescere i mezzi. Il problema resta ed è un problema di fondo.

Noi desideriamo sapere — ecco il punto interrogativo che poniamo — su che cosa si può contare. Si dirà che queste indicazioni sono un compito del Comitato interministeriale che viene riordinato con questa legge, però questo già comporta un ulteriore ritardo. A noi sembrava logico e necessario che, nel momento in cui si prevede un nuovo ordinamento, che si prevedono nuovi strumenti, che si modifica la composizione del Consiglio nazionale delle ricerche, anche questo aspetto venisse affrontato. In sostanza a noi sembrava che una legge sulla organizzazione e sullo sviluppo della ricerca scientifica sarebbe dovuta giungere a conclusioni meno deludenti. Noi credevamo che si sarebbero dovuti toccare maggiormente i problemi di fondo e tra questi il problema del finanziamento.

Capisco che questa è una legge che definisce funzioni, che definisce compiti che dovranno essere svolti, tuttavia ritengo che vi siano dei limiti notevoli.

Certo, vi sono nella legge degli elementi di novità e, a nostro avviso, anche elementi di novità positivi che abbiamo già riconosciuto nella discussione svolta nell'altro ramo del Parlamento e che sono scaturiti appunto da proposte fatte dalla nostra parte.

Io credo che sia un fatto importante che il problema della ricerca scientifica, dal punto di vista della definizione delle grandi linee, delle grandi scelte politiche, trovi una sede anche nell'ambito ministeriale; direi anzi che questa è una modificazione di qualcosa che già nella legge istitutiva del Consiglio nazionale delle ricerche era prevista e che forse non ha funzionato, cioè che il Comitato interministeriale per la ricostruzione fosse il punto di collegamento o di sbocco delle elaborazioni del Consiglio nazionale delle ricerche.

Noi abbiamo anche alcune riserve da formulare a proposito della composizione del Comitato interministeriale. L'osservazione che a questo proposito è stata fatta dall'onorevole

Ermimi non so fino a che punto da parte nostra possa essere condivisa. Noi crediamo infatti che, da questo punto di vista, il Comitato interministeriale non dovrebbe limitare il proprio potere di orientamento e di scelta soltanto al Consiglio nazionale delle ricerche.

PRESIDENTE, *Relatore per la VIII Commissione*. Ha questo compito specifico.

NATTA. È specifico il compito di definire le grandi linee dello sviluppo della ricerca e della programmazione scientifica nel nostro paese.

Altro fatto che noi riteniamo positivo è quello dell'allargamento dei comitati scientifici del Consiglio nazionale delle ricerche, sia per quanto riguarda la base elettiva, sia per quanto riguarda l'inclusione di esperti e riteniamo anche positiva l'estensione dei comitati della ricerca scientifica alle discipline sociali e umanistiche.

Ma a questo punto la riforma del Consiglio nazionale delle ricerche si ferma. Ho, pertanto, dei dubbi che mi permetto di sottoporre alla attenzione della Commissione.

Io ritengo che l'osservazione fatta dal presidente a proposito dell'articolo 5 abbia un fondamento. Credo che, per quanto si riferisce al Consiglio nazionale delle ricerche, dobbiamo giungere, per quanto riguarda gli organici e lo stato giuridico, ad una definizione un po' più chiara e il più possibile ordinata per legge e non esclusivamente affidata alla competenza del Consiglio stesso.

Al di là di questo c'è anche il problema che da parte nostra è stato sottoposto anche al Senato e che con la stessa energia ritengo di dover nuovamente porre, cioè il problema della pubblicità di tutti gli atti del Consiglio nazionale delle ricerche e del suo bilancio.

MALFATTI, *Relatore per la II Commissione*. Il bilancio è pubblico.

NATTA. Quello che noi chiediamo è che sia possibile, attraverso le deliberazioni, gli atti del Consiglio nazionale delle ricerche, misurare gli indirizzi e le scelte seguite, perché altrimenti il controllo del bilancio non ha molta importanza.

La prima osservazione da fare riguarda la elaborazione della relazione che viene presentata ad un comitato interministeriale il quale definisce una certa linea, definisce un programma di carattere generale e anche dei programmi a lunga scadenza, annuali e pluriennali. La relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica viene presentato ogni anno al Parlamento.

Quello che non ho capito è quale funzione deve esplicitare il ministro per la ricerca scientifica.

CORBELLINI, *Ministro senza portafoglio*. Il ministro non si occuperà della sola ricerca scientifica. La sua denominazione esatta è ministro per il coordinamento della ricerca scientifica.

NATTA. Io mi ponevo questo interrogativo: il Comitato interministeriale definisce delle linee di programmazione e dei piani annuali e pluriennali: attraverso quale via il Parlamento esamina e controlla questo aspetto della programmazione?

CORBELLINI, *Ministro senza portafoglio*. Attraverso la relazione economica allegata al bilancio della Presidenza, il Parlamento ha tutta la possibilità di fare le sue critiche.

NATTA. Il dubbio per me nasce dal fatto che il primo comma dell'articolo 2 parla di una relazione generale sullo stato di una ricerca scientifica e tecnologica in Italia, che è un documento di rilevazione, e che nel secondo comma si parla di relazione generale, approvata dal Comitato dei ministri, allegata alla relazione economica presentata dal ministro per il bilancio. Non so se sia questa relazione che viene allegata alla relazione economica.

CORBELLINI, *Ministro senza portafoglio*. La relazione è sempre preceduta da una relazione generale.

MALFATTI, *Relatore per la II Commissione*. La dizione mi pare molto precisa: « Il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentiti i competenti organi del Comitato stesso e l'assemblea dei Comitati nazionali... ».

Mi pare che sia abbastanza chiaro, mi sembra che la garanzia ci sia. D'altra parte lo spirito della legge si collega con l'altra norma per cui le voci per la ricerca scientifica nei vari stati di previsione vengono unificate.

Quindi, controllo doppio: controllo nelle singole amministrazioni e controllo attraverso questa unificazione delle voci bilancio per bilancio, nonché un controllo di indirizzo generale per quanto si riferisce alla ricerca attraverso la relazione generale che viene allegata.

Personalmente non ritengo, invece, che si possa ottenere che i singoli programmi per specifiche ricerche possano essere allegati alla relazione economica e, tanto meno, che possano essere discussi in Parlamento.

NATTA. È per questo che chiediamo che il Parlamento abbia, come mi pare logico, il compito di vedere le linee generali del pro-

gramma di ricerca scientifica e che ci sia, negli atti del Consiglio nazionale delle ricerche, una pubblicità che consenta l'altra forma di controllo da parte dell'opinione pubblica, degli istituti universitari ecc., in modo da avere il massimo di garanzia per tutti i diversi aspetti.

L'aspetto che ci sembra carente da questo punto di vista è in parte coincidente con la riserva che faceva l'onorevole Ermini. Come partecipa, ad esempio, l'università? E poi non è solo l'università, ma vi sono anche altri organismi che oggi hanno un interesse alla elaborazione di un programma generale di ricerca scientifica. Forse si potrebbe dire che l'università è presente nel Consiglio nazionale delle ricerche: non so, però, se da questo punto di vista il problema possa essere meglio risolto con il « sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione », perché altri organismi, da questo punto di vista, restano un po' tagliati fuori.

PRESIDENTE, *Relatore per l'VIII Commissione*. Oltre le università, sono collegati con l'amministrazione della pubblica istruzione molti altri organismi scientifici anche extra universitari, autonomi anche finanziariamente.

NATTA. Non è che il Ministero della pubblica istruzione venga tagliato fuori, perché è presente nel Comitato interministeriale. A me pare che, per quanto riguarda il Ministero della pubblica istruzione, il collegamento sia assicurato anche per il fatto che nei Comitati vi è una rappresentanza.

PRESIDENTE, *Relatore per l'VIII Commissione*. Non so se l'onorevole Natta abbia concluso il suo intervento, ma debbo avvertire che in Aula ha avuto inizio una votazione a scrutinio segreto e che pertanto dobbiamo sospendere i lavori.

MALFATTI, *Relatore per la II Commissione*. Vorrei far presente, che, come tutti noi sappiamo, il tempo a disposizione è molto relativo e questo tempo diventa ancora più relativo nella ipotesi di emendamenti che saranno presentati e che poi richiederanno l'esame e l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento. Credo che occorre un giudizio realistico nell'aggiornare i nostri lavori, per utilizzare bene il tempo che abbiamo a disposizione. Ognuno di noi deve fare un sacrificio e dobbiamo tenere sedute anche pomeridiane e notturne per poter mandare avanti questo disegno di legge, nei confronti del quale abbiamo una grossa responsabilità.

NATTA. Concordo con l'onorevole Malfatti. Voglio solo dire che le osservazioni mosse

III LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — ISTRUZ.) — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

significano che noi desideriamo che la legge sia approvata, ma che vi siano alcune precisazioni e correzioni.

PRESIDENTE. *Relatore per l'VIII Commissione.* È proprio per questo che si insiste perché la discussione sia il più possibile rapida. Infatti, solo in questo caso noi abbiamo la possibilità di proporre qualche emendamento nella speranza che la legge possa completare il suo corso al Senato prima della fine della legislatura.

Ma se noi rinviando il problema alla prossima settimana senza aver prima deciso tutto o quasi tutto, corriamo veramente il pericolo

che il disegno di legge non abbia la definitiva approvazione da parte delle due Camere.

Se non vi sono obiezioni può, quindi, rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato a domani mattina, alle ore 9.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 19,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI